



Lodi, 01 Ottobre 2015
Prot. N. 39264/2015
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 489/2015 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota inoltrata da SIELTE S.p.a. in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la realizzazione delle opere di ripristino del manto stradale in corrispondenza dei tratti stradali interessati dalle recenti opere di implementazione della rete della fibra ottica;

O R D I N A

- ❑ In **Via GABIANO** (tratto Via Lodivecchio ÷ civico 16) dalle ore **08.30** del giorno **05 ottobre 2015 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ In **Via GABIANO** (tratto Via Lodivecchio ÷ civico 16) dalle ore **07.00** del giorno **05 ottobre 2015 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli; lungo detto tratto viario si dispone altresì la rimozione di ogni genere di infrastruttura e/o elementi di arredo urbano eventualmente collocati sul suolo pubblico a seguito del rilascio di regolare autorizzazione da parte del competente ufficio comunale a favore dei pubblici esercizi ivi ubicati;
- ❑ In **Via MARCONI** (tratto Via Negri ÷ Via Cabrini) dalle ore **07.00** del giorno **05 ottobre 2015 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ In **Via CAVEZZALI** (tratto Via Giudice ÷ Via del Pratello) dalle ore **07.00** del giorno **05 ottobre 2015 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ **Compatibilmente con le esigenze di natura tecnica connesse all'intervento in atto**, deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli
 - ❖ Veicoli/ Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
 - ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - ❖ Veicoli del Comune di Lodi ovvero del gestore della rete di distribuzione del gas metano (ivi compresi eventuali soggetti terzi incaricati della Direzione Lavori);
 - ❖ Limitatamente alla fascia oraria 18.00 ÷ 08.00, veicoli utilizzati da proprietari/fruitori di posti auto privati ubicati nel tratto stradale in oggetto esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di (ovvero all'uscita da) aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (vengono pertanto esclusi dalla deroga tutti i veicoli, anche intestatari di contrassegno, che non beneficino della possibilità di accedere ad aree pertinenziali private nonché tutti i veicoli destinati al trasporto merci eventualmente utilizzati per la operazioni di carico/scarico presso le attività commerciali eventualmente ubicate lungo il tratto stradale in oggetto);
- ❑ Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere in ogni caso salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere;

Il soggetto incaricato delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la **segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori** (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali. Analogamente dovrà altresì farsi carico di posizionare, qualora prescritto, con almeno **48 ore** di anticipo, un congruo numero di preavvisi alla cittadinanza ognuno riportante la data di inizio lavori;

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Nel caso l'occupazione determini strettoie o la necessità di istituire sensi unici alternati, il responsabile dei lavori dovrà obbligatoriamente procedere, con propri mezzi o personale, ai sensi dell'Art.42 del DPR 16 Dicembre 1992 n°495 e successive modifiche ed integrazioni;



Settore 6 - Ufficio Viabilità

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.

Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza, dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio.

PC/pc

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI